



TRIBUNALE DI CHIETI

Il giudice,

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.02.2022,

preso atto del fatto che:

- la proposta di accordo non ha ottenuto le maggioranze richieste dall'art. 11 l. n. 3/2012;
- il valore del patrimonio del sig. Chiacchiaretta Bruno è ampiamente superiore all'importo che la di lui coniuge, sig.ra Seralieva Sabot, ha messo a disposizione dei creditori;
- i creditori, quindi, in caso di liquidazione del patrimonio, hanno la possibilità di conseguire un maggior grado di soddisfazione delle loro pretese
- la proposta prevede il soddisfacimento, nella misura del 31%, del solo creditore ipotecario Aqui SPV s.r.l., e nessun pagamento (0%) nei confronti degli altri creditori, sia privilegiati (Agenzia delle Entrate-Riscossione), che chirografari (Banca Ifis, Comune di San Giovanni Teatino, Soget s.p.a., Comune di Chieti, sig. Labanca Pasquale)

ritenuto quindi che la proposta di accordo non possa essere omologata;

letta la domanda subordinata del sig. Chiacchiaretta, di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio

rilevato che il richiedente, almeno allo stato degli atti, risulta essere in stato di sovraindebitamento, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l.n. 3/2012, e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di cui al capo II della l. n. 3/2012,

rilevato che la domanda è stata presentata al tribunale competente, ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. n. 3/2012, ed è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della medesima legge (elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del richiedente e della sua famiglia, indicazione della composizione del suo nucleo familiare)



letti l'inventario dei beni, e la relazione dell'organismo di composizione della crisi, contenente le indicazioni di cui alle lettere da a) a e) del comma 3 dell'art. 14ter l. n. 3/2012

preso atto del fatto che l'organismo di composizione della crisi ha fornito le notizie di cui all'art. 14ter comma 4 l. n. 3/2012

preso atto del fatto che dalla relazione del gestore della crisi non risultano compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni

P.Q.M.

non omologa la proposta di accordo di composizione della crisi

dichiara aperta la procedura di liquidazione

nomina liquidatore il dott. Stefano Ippoliti, con studio in Pescara

dichiara che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2 e 3 c.c.

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di liquidazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per mesi 1 sul sito Internet di questo Tribunale

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore

ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

dispone che i crediti di cui all'art. 14ter comma 6 lettera b) l. n. 3/2012 siano compresi nella liquidazione nella misura che eccede € 1.200,00 mensili

Si comunichi

Chieti, li 21/03/2022

IL GIUDICE

Dott. Marcello Cozzolino

